



Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale

urbanistica.ouest@regione.piemonte.it

urbanistica.ouest@cert.regionepiemonte.it

Classificazione 11.10, PAR, 61/2024A/A1600A

Al Comune di Piasco
piasco@cert.ruparpiemonte.it

*I dati di Protocollo associati al documento
sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

e, p.c.
Direzione Ambiente, Energia e Territorio:
- Settore A1616A - Sviluppo energetico
sostenibile
- Settore A1603B - Servizi ambientali
trasmissione tramite DoQui ACTA

Oggetto: Riscontro alla richiesta di parere urbanistico, energetico ed ambientale per la realizzazione di un impianto agrivoltaico in "fascia di rispetto cimiteriale" - Comune di Piasco (CN).

Con nota prot. n. 149125 del 4/09/2024, codesto Comune ha richiesto allo scrivente Settore, al Settore Sviluppo energetico sostenibile e al Settore Servizi ambientali un "parere urbanistico, energetico ed ambientale" per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in "fascia di rispetto cimiteriale".

Premesso che il quesito attiene a materia eminentemente urbanistica e energetica, quanto segue è riferito d'intesa con il Settore Sviluppo energetico sostenibile che legge per conoscenza mentre si conferma la non competenza sull'argomento del Settore Servizi ambientali.

In primo luogo, questa Struttura Regionale evidenzia che il vincolo di rispetto cimiteriale è disciplinato a livello nazionale dall'articolo 338 del r.d. 27.07.1934, come modificato dalla legge n. 166/2002, nonché a livello regionale dalla disposizione di cui all'articolo 27 della l.r. n. 56/1977 e s.m.i.

La problematica di cui alla nota in oggetto, riguarda, in particolare, quanto disposto dal comma 12, secondo capoverso, dell'art. 27, ai sensi del quale "*Nelle fasce di rispetto di cui ai commi precedenti possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell'energia, ad esclusione degli impianti di produzione, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi*".

Il vincolo di inedificabilità, da misurare a partire dal muro di cinta del cimitero, è di tale portata che, secondo la giurisprudenza prevalente (Consiglio di Stato sez.VI, 7 febbraio 2023 n. 1338, Consiglio di Stato sez. IV, 5 dicembre 2018 n. 6891; Consiglio di Stato sez. IV, 23 aprile 2018 n. 2407) opera "indipendentemente dal suo recepimento nello strumento urbanistico", imponendosi *ex lege* anche rispetto a contrastanti previsioni del PRG (Consiglio di Stato sez.VI, 2 luglio 2018 n. 4018) e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici sia di opere incompatibili col vincolo medesimo, a meno che non si rientri nelle deroghe previste dalla



*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale*

urbanistica.ovest@regione.piemonte.it

urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it

normativa. (Consiglio di Stato sez. IV, 7 febbraio 2023 n. 1338, T.A.R. Lombardia, Sez. II 14 dicembre 2020, n. 2491, T.A.R. Lombardia, Sez. II, 6 aprile 2022 n. 772).

Il divieto di edificazione in zona di rispetto cimiteriale integra inoltre una limitazione legale a carattere assoluto del diritto di proprietà, precludendo, sempre, il rilascio di titoli edilizi, anche in sanatoria, senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati dalla norma che lo dispone (cfr. C.d.S., V, 03.05.2007, n. 1933 e del 12.11.1999, n. 1871).

Negli ultimi anni, tuttavia, una parte della giurisprudenza si è andata attestando su una lettura "sostanzialistica" del vincolo cimiteriale, che impone all'amministrazione una previa istruttoria circa la effettiva conciliabilità dell'intervento edilizio da eseguire con il detto vincolo.

Segnatamente, ad un orientamento maggioritario, secondo il quale il giudizio sulla concreta compatibilità di un manufatto con il divieto di edificazione in zona di rispetto cimiteriale è estraneo alla disciplina di riferimento, che si fonda, invece, su valutazioni astratte, operate una volta per tutte dal legislatore, se ne contrappone un altro, di più recente formazione, che esige un necessario, preventivo scrutinio circa la non contrarietà dell'intervento da assentire con il suddetto vincolo e la *ratio* e le finalità ad esso sottese (garantire la futura espansione del cimitero, garantire il decoro di un luogo di culto, assicurare una cintura sanitaria attorno a luoghi per loro natura insalubri - cfr. ex multis T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 5 maggio 2010, n. 1239; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, 14 maggio 2007, n. 4367, Tar Campania – Napoli, sez. VII – sentenza n. 4261 del 01/09/2011, Tar Friuli Venezia-Giulia, sez. I – sentenza n. 128 del 06/03/2013).

Ai sensi dell'articolo 338 del testo unico leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 1934 e l'articolo 57 del d.P.R. n. 285 del 1990 (Regolamento di polizia mortuaria), nelle aree ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale, è vietata l'edificazione dei manufatti che, per durata, inamovibilità ed incorporazione al suolo, possono qualificarsi come costruzioni edilizie, come tali, incompatibili con la natura insalubre dei luoghi e con l'eventuale futura espansione del cimitero.

Quanto al primo quesito, si ritiene che l'impianto "agrivoltaico" debba considerarsi a tutti gli effetti quale "impianto di produzione di energia", e come tale, escluso dalla deroga prevista dal comma 12 secondo capoverso dell'art. 27 della l.r. n. 56/1977. Giova sul punto rilevare che l'inciso "ad esclusione degli impianti di produzione" è una puntualizzazione circostanziata introdotta in fase successiva all'articolato di impianto, segnatamente ad opera del comma 12 dell'articolo 44 della legge regionale 3 del 2013, manifestando la specifica volontà del legislatore di operare un distinguo.

In relazione al secondo quesito, e cioè se l'impianto agrivoltaico debba o meno considerarsi quale impianto fisso o "manufatto" è possibile riferire quanto segue.



*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale*

urbanistica.ovest@regione.piemonte.it

urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it

L'articolo 49 del Decreto Legge del 24.02.2023 n.13 (c.d. PNRR 3) prevede che (previa definizione delle aree idonee) gli impianti agrivoltaici possono essere considerati manufatti strumentali all'attività agricola e possono quindi essere liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia.

Trattandosi, dunque, di manufatti costituiti da sistemi modulari elevati da terra che – al pari degli impianti fotovoltaici tradizionali - pur non rientrando nella definizione propria di “edificio” dettata dalla vigente normativa secondo cui per “edificio” si intende un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno, a parere dello scrivente Settore, si ritiene che l'impianto agrivoltaico di cui all'oggetto ai fini della norma in esame di tutela cimiteriale non si possa considerare come “struttura temporanea”, in quanto si tratta di un'opera edilizia con strutture stabilmente ancorate al suolo la cui installazione – pur potenzialmente limitata nel tempo – ha durata tale da confliggere con almeno uno dei paradigmi preclusi alla tutela della fascia cimiteriale (segnatamente i futuri ampliamenti del cimitero se non anche la sacralità dei luoghi), che potrebbe risultare in contrasto con i principi posti alla base del vincolo di inedificabilità assoluta di cui all'art. 338 del TULSS e art. 27 della l.r. n. 56/1977, precludendo la potenziale espansione dell'area cimiteriale.

Per quanto sopra esposto, all'interno della fascia di 200 metri gravata dal vincolo, sono ammessi esclusivamente gli interventi consentiti dai commi 6 bis, 6 ter e 6 quater dell'art.27 della l.r. 56/77.

Resta altresì aperta la via delle deroghe, espressamente consentite dall'accennato articolo 27 ; in proposito, è bene ribadire che l'eventuale riduzione della fascia di rispetto deve essere considerata sempre eccezionale. Questa può infatti essere disposta esclusivamente per l'ampliamento o la costruzione di nuovi cimiteri o per la realizzazione di interventi di interesse pubblico o privati di rilevante interesse pubblico, ovvero dotati di una rilevanza almeno pari a quelli posti alla base della fascia di rispetto dei 200 metri (previo parere favorevole dell'ASL di competenza che, si ricorda, è limitato agli aspetti di natura igienico sanitaria), dovendosi invece escludere ogni altro tipo di intervento edificatorio privato fermo restando il limite insuperabile dei 50 metri come sancito dall'articolo 27 comma 6 bis.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti sul tema in oggetto e, con l'occasione, si ricorda che l'attività di consulenza ed interpretazione della normativa nelle materie



*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Urbanistica Piemonte Occidentale*

urbanistica.ovest@regione.piemonte.it

urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it

di urbanistica ed edilizia viene svolta, a richiesta, esclusivamente a titolo collaborativo e pareri, indicazioni e interpretazioni resi non sono obbligatori né vincolanti.

Distinti saluti.

Arch. Alessandro Mola

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Referenti:

Giovanna Palmieri - tel. 3346792540 - Settore Coordinamento iniziative programmatiche, normative e regolamentari, semplificazione e rafforzamento amministrativo;

Antonia Labate - tel. 011-43222357 - Settore Coordinamento iniziative programmatiche, normative e regolamentari, semplificazione e rafforzamento amministrativo.

Partenza: AOO A1600A, N. Prot. 00156741 del 18/09/2024